



COMUNE DI BEINETTE

PROVINCIA DI CUNEO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.3

OGGETTO:

Variante Parziale ex art. 17, comma 5, L.R. 5/12/1977, n. 56 e s.m. ed i., n. 17 al P.R.G.C.
Adozione progetto preliminare

L'anno **duemilaventiquattro**, addì **tedici**, del mese di **febbraio**, alle ore **20:30** nella Sala Consiliare Comunale, con possibilità di collegamento da remoto.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti Comunali vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale, in sessione STRAORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione.

All'appello sono risultati:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
BUSCIGLIO Lorenzo	Sindaco	X	
BERTONE Bruno	Vice Sindaco	X	
GARELLI Valerio	Consigliere	X	
MACAGNO Iosi	Consigliere	X	
SERRAO Elena	Consigliere		X
BAUDENA Guido	Consigliere		X
BESSONE Luca	Consigliere	X	
BONGIOVANNI Miranda	Consigliere	X	
COSTAMAGNA Silvio	Consigliere		X
DUTTO Chiara	Consigliere	X	
GARELLO Pierluigi	Consigliere	X	
LUCCHINO Marco	Consigliere	X	
SFERRUZZA Sandra	Consigliere	Collegata da remoto	
		Totale Presenti:	10
		Totale Assenti:	3

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale **Dott.ssa BAUDINO Laura**.

Il Signor **BUSCIGLIO Lorenzo** nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che,

il Comune di Beinette è dotato di P.R.G.C. approvato con D.G.R. 29/7/1997, n. 44-21262 e successivamente variato con:

la Variante strutturale n. 1, approvata con D.G.R. 29/6/2000, n. 5-297;

la Variante strutturale 2002 con adeguamento al Piano per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.), approvata con D.G.R. 23/3/2005, n. 25-15164;

le seguenti varianti parziali ai sensi dell'art. 17, comma 5, L.R. 5/12/1977, n. 56 e s.m. ed i., approvate con:

- 1) D.C.C. 26/11/1998, n. 65;
- 2) D.C.C. 1/3/1999, n. 7;
- 3) D.C.C. 3/5/1999, n. 22;
- 4) D.C.C. 18/4/2000, n. 17;
- 5) D.C.C. 22/1/2001, n. 2;
- 6) D.C.C. 10/6/2002, n. 25;
- 7) D.C.C. 28/6/2006, n. 23 (n. 1 sulla Variante 2002 approvata con D.G.R. 23/3/2005, n. 25-15164);
- 8) D.C.C. 20/9/2006, n. 35 (n. 2 sulla Variante 2002 approvata con D.G.R. 23/3/2005, n. 25-15164);
- 9) D.C.C. 16/6/2008, n. 32 per adeguamento alla normativa sul commercio ex D.G.R. 24/3/2006, n. 59-10831 (n. 3 sulla Variante 2002 approvata con D.G.R. 23/3/2005, n. 25-15164);
- 10) D.C.C. 22/4/2009, n. 8 (n. 4 sulla Variante 2002 approvata con D.G.R. 23/3/2005, n. 25-15164);
- 11) D.C.C. 24/6/2013, n. 14 con adeguamento alla normativa sul commercio ex D.G.R. 20/11/2012, n. 191-43016 (n. 5 sulla Variante 2002 approvata con D.G.R. 23/3/2005, n. 25-15164);
- 12) D.C.C. 22/2/2017, n. 16;
- 13) D.C.C. 27/9/2017, n. 41;
- 14) D.C.C. 18/4/2018, n. 19;
- 15) D.C.C. 27/2/2019, n. 2;
- 16) D.C.C. 4/11/2020, n. 30 con aggiornamento ai "Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per le medie strutture" ex art. 8, comma 3, D.Lgs. 31/3/1998, n. 114 ed art. 4, comma 1, L.R. 12/11/1999, n. 28 e s.m. ed i., approvati con D.C.C. 6/5/2020, n. 6;

le seguenti modifiche non costituenti variante ai sensi dell'art. 17, comma 12, L.R. 5/12/1977, n. 56 e s.m. ed i., approvate con:

- 1) D.C.C. 25/2/1998, n. 13;
- 2) D.C.C. 27/3/1998, n. 21;
- 3) D.C.C. 10/8/1998, n. 42;
- 4) D.C.C. 10/8/1998, n. 43;
- 5) D.C.C. 1/3/1999, n. 8;

- 6) D.C.C. 1/3/1999, n. 10;
- 7) D.C.C. 1/3/1999, n. 11;
- 8) D.C.C. 29/11/2000, n. 47;
- 9) D.C.C. 12/3/2001, n. 15;
- 10) D.C.C. 14/5/2002, n. 16;
- 11) D.C.C. 14/5/2002, n. 17;
- 12) D.C.C. 12/11/2003, n. 49;
- 13) D.C.C. 16/7/2007, n. 30;
- 14) D.C.C. 26/9/2007, n. 38;
- 15) D.C.C. 14/4/2008, n. 27;
- 16) D.C.C. 14/4/2008, n. 28;
- 17) D.C.C. 25/11/2009, n. 32;
- 18) D.C.C. 26/4/2010, n. 20;
- 19) D.C.C. 27/9/2010, n. 37;
- 20) D.C.C. 22/6/2016, n. 24;
- 21) D.C.C. 22/6/2016, n. 25;
- 22) D.C.C. 19/12/2018, n. 49;
- 23) D.C.C. 6/5/2020, n. 7;
- 24) D.C.C. 16/12/2020, n. 37;
- 25) D.C.C. 29/12/2021, n. 63;
- 26) D.C.C. 21/2/2022, n. 7;

la variante semplificata al P.R.G.C. ai sensi dell'art. 19, D.P.R. 8/6/2001, n. 327 ed art. 17 bis, comma 6, L.R. 5/12/1977, n. 56 e s.m. ed i. - per realizzazione del collegamento ciclabile tra il Concentrico di Beinette e il Villaggio Colombero – dispostane l'efficacia con D.C.C. 14/09/2022, n. 31;

la variante semplificata al P.R.G.C. vigente ai sensi dell'art. 17 bis, comma 5, L.R. 5/12/1977, n. 56 e s.m. ed i., per “interventi di rigenerazione urbana, sociale, architettonica e di deimpermeabilizzazione dei suoli” ai sensi dell'art. 12, L.R. 4/10/2018, n. 16 e s.m. ed i. denominata “variante di rigenerazione urbana 2022” approvata con D.C.C. 31/05/2023, n. 19;

con D.C.C. 27/5/2015, n. 20 è stata approvata la - perimetrazione dei centri abitati - ai sensi dell'art. 81, L.R. 5/12/1977, n. 56 e s.m. ed i.;

a seguito di intervenuti fabbisogni ha avviato la formazione di una variante allo strumento urbanistico vigente, come descritto dettagliatamente nella relazione;

le modifiche di cui si tratta si qualificano come variante parziale ai sensi del comma 5, art. 17, L.R. 5/12/1977, n. 56 e s. m. ed i. in quanto:

- a) non modificano l'impianto strutturale del P.R.G. vigente, con particolare riferimento alle modificazioni introdotte in sede di approvazione;

- b) non modificano in modo significativo la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovracomunale o comunque non generano statuizioni normative o tecniche a rilevanza sovracomunale;
- c) non riducono la quantità globale delle aree per servizi di cui agli artt. 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, nel rispetto dei valori minimi di cui alla presente legge;
- d) non aumentano la quantità globale delle aree per servizi di cui agli artt. 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, oltre i valori minimi previsti dalla presente legge;
- e) non incrementano la capacità insediativa residenziale prevista all'atto dell'approvazione del P.R.G. vigente nei comuni la cui popolazione residente supera i diecimila abitanti; non incrementano la predetta capacità insediativa residenziale in misura superiore al quattro per cento, nei comuni con popolazione residente fino a diecimila abitanti, con un minimo di 500 metri quadrati di superficie utile lorda comunque ammessa; tali incrementi sono consentiti ad avvenuta attuazione di almeno il 70 per cento delle previsioni del P.R.G. vigente relative ad aree di nuovo impianto e di completamento a destinazione residenziale; l'avvenuta attuazione è dimostrata conteggiando gli interventi realizzati e quelli già dotati di titolo abilitativo edilizio;
- f) non incrementano le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal P.R.G. vigente, relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive, in misura superiore al 6 per cento (8 per cento in applicazione della L.R. 29/5/2020, n. 13) nei comuni con popolazione residente fino a diecimila abitanti, al 3 per cento nei comuni con popolazione residente compresa tra i diecimila e i ventimila abitanti, al 2 per cento nei comuni con popolazione residente superiore a ventimila abitanti;
- g) non incidono sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modificano la classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico recata dal P.R.G. vigente;
- h) non modificano gli ambiti individuati ai sensi dell'articolo 24, nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti.

Le modifiche inoltre non interessano aree esterne o non contigue a nuclei edificati e comunque aree non dotate di opere di urbanizzazione primaria come illustrato all'interno della relazione;

il Piano ha una capacità insediativa residenziale prevista di 4.222 ab.;

nel complesso delle varianti approvate dal presente comune ai sensi del comma 5, art. 17 della L.U.R. è garantito il rispetto dei parametri riferiti alle lettere c), d), e), f) del precedente elenco e, più precisamente:

- punti c) e d): la dotazione delle aree per servizi di cui all'art. 21 della L.U.R., per la quale è assentito un incremento / riduzione di $\pm 0,5$ mq/ab corrispondente a mq 2.111 (ab 4.222 x 0,5), ha subito nel complesso delle varianti parziali sino ad oggi approvate una variazione totale pari a mq. + 2.111 e dunque rientrante nel limite imposto dalla L.U.R., esauendo la possibilità di ampliamento delle dotazioni. Con la presente variante non si operano modifiche interessanti tali ambiti. Pertanto, le modifiche di tale settore rientrano nel limite consentito (vedasi schema riassuntivo);
- punto e): si ribadisce che il P.R.G.C. ha una C.I.R. prevista pari a 4.222 ab. che non ha subito incrementi;
- punto f): relativamente all'incremento del 6% ammesso per le attività economiche si puntualizza che sono presenti aree produttive e terziarie. Si precisa che con la presente

variante, relativamente alle aree produttive, non si apporta alcun ampliamento di Superficie Territoriale, pertanto la situazione inerente alla capacità insediativa di questo settore, con lo sfruttamento della possibilità di ampliamento di cui all'art. 17, comma 5, lettera f) della L.U.R., risulta essere invariata (vedasi schema riassuntivo);

Essendo la Superficie Territoriale delle aree produttive pari a mq 448.747, l'incremento ammesso del 6% risulta pari a mq 26.924; con le precedenti varianti parziali si è prodotta una riduzione di ST di mq 8.786 ottenendo una possibilità di incremento per future esigenze di settore di mq 35.710 (8.786 + 26.924).

Relativamente alle aree terziarie, si precisa che con la presente variante non si apportano modifiche alla Superficie Territoriale. Pertanto, la situazione inerente alla capacità insediativa di questo settore, con lo sfruttamento della possibilità di ampliamento di cui all'art. 17, comma 5, lettera f) della L.U.R., risulta essere quella della variante parziale n. 7.

Essendo la Superficie Territoriale delle aree terziarie pari a mq 34.437 e l'incremento ammesso del 6% è pari a mq 2.066; con la precedente variante parziale n. 7 sono stati utilizzati mq 353; quindi rimangono a disposizione ancora mq 1.713 (2.066 - 353) per future esigenze.

- Si riporta di seguito la tabella riassuntiva di quanto detto in precedenza.

TABELLE RIASSUNTIVE PER LE VERIFICHE DI CUI ALL'ART.17, C.5

Variante 2002	Capacità Insediativa Residenziale (C.I.R.)		S.T. aree Produttive	S.T. aree terziarie
	4.222			
	Variazione Servizi (art. 21 L.U.R.) +/- 0,5	Incremento 4%	448.747	34.437
	2.111 mq	mc	0,06	0,06
		26.924 mq	2.066 mq	

Varianti parziali	aree servizi mq.	aree residenziali mc.	Aree produttive Sup.Ter. mq.	aree terziarie Sup.Ter. mq.
VP7	- 615	- 177	/	+ 353
VP8	/	/	/	/
VP9	/	/	/	/
VP10	/	- 315	+ 1.760	/
VP11	+ 2.726	+ 315	+ 2.149	/
VP12	/	- 7.450	/	/
VP13	/	/	/	/
VP14	/	/	/	/
VP15	/	+ 7.476,6	- 12.695	/
VP16	/	/	/	/
VP17	/	/	/	/

TOTALE MODIFICHE	+ 2.111	- 150,4	- 8.786	+ 353
RESIDUO A DISPOSIZIONE	+ 0 mq	150,4 mc	ST a disposizione: 35.710 mq	1.713 mq
	- 4.222 mq	+ increm. 4%		

dal momento in cui non ricorrono le condizioni di cui al comma 9 dell'art. 17 della L.R. 56/1977 e s.m. ed i., la presente variante viene assoggettata al procedimento di V.A.S. svolgendo la fase di Verifica di Assoggettabilità, mediante la predisposizione del Rapporto Preliminare, contemporaneamente all'adozione preliminare così come precisato nella D.G.R. n. 25-2977 del 29/2/2016;

con D.G.C. in data 7 febbraio 2024, n. 17, dichiarata immediatamente eseguibile, il Comune di Beinette ha individuato quale Organo Tecnico comunale ex art. 5, L.R.19/7/2023, n. 13 atto a svolgere gli adempimenti necessari ai fini V.A.S. inerenti alla Variante Parziale n. 17, l'Arch. PENNASSO Ettore, dipendente del Comune di Dronero;

a seguito dell'adozione del progetto preliminare di variante verrà richiesto ai soggetti con competenza in materia ambientale individuati (tra i quali si prevede di consultare il Settore competente della PROVINCIA di CUNEO, l'A.S.L. CN1, l'A.R.P.A. PIEMONTE e la SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO) il parere ambientale ai sensi dell'art. 12, comma 2, D.Lgs. 3/4/2006, n. 152 e s.m. ed i., al fine di verificare l'assoggettabilità della variante alla fase di Valutazione;

la presente variante, con riferimento agli ambiti oggetto di modifica, è conforme agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali e provinciali, nonché ai piani settoriali vigenti;

per quanto è a conoscenza di questa Amministrazione, la presente variante non è incompatibile con piani o progetti sovracomunali;

la variante, non avendo carattere generale, è esente dalla procedura di adeguamento al P.P.R. ma richiede la verifica di coerenza delle previsioni urbanistiche con il P.P.R. dedicando apposito capitolo all'interno della Relazione di Variante;

Visti,

il P.R.G.C. vigente;

il progetto preliminare di variante parziale pervenuto al protocollo n. 898 del 05/02/2024;

la L.R. 5/12/1977, n. 56 e s.m. ed i. ed in particolare l'art. 17, commi 5 e segg.;

il Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 e s.m. ed i.;

il D.Lgs. 3/4/2006, n. 152 e s.m. ed i.;

la L.R. 19/7/2023, n. 13;

Dato atto che, in ossequio alla Delibera 1/12/2021, n. 800 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, progetto preliminare di variante parziale pervenuto al protocollo n. 898 del 05/02/2024 è già stato pubblicato sul sito informatico del Comune nella sezione "amministrazione trasparente" ai sensi dell'art. 39, "trasparenza dell'attività di pianificazione e governo del territorio", comma 2, D.Lgs. 14/3/2013, n. 33 e s.m. ed i.;

Verificato che, non sussistono in capo ai consiglieri le condizioni per l'applicazione dell'obbligo di astensione di cui all'art. 78, comma 2, D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 e s.m. ed i.;

Acquisito il parere di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio Tecnico ex art. 49, D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 e s.m. ed i.;

Con votazione favorevole unanime (nr. 10 voti favorevoli su nr. 10 consiglieri presenti e votanti), espressa per alzata di mano

DELIBERA

Di richiamare la sopra estesa premessa a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Di adottare la variante parziale n. 17 al P.R.G.C. vigente ai sensi dell'art. 17, comma 5, L.R. 5/12/1977, n. 56 e s. m. ed i., costituita dai seguenti elaborati:

Relazione e rapporto preliminare;

Norme di Attuazione e tabelle di zona;

Legenda tavole di progetto P.R.G. scala 1:2.000;

Legenda tavole di progetto P.R.G. scala 1:5.000;

Tav.1 – Progetto P.R.G: Territorio Comunale scala 1:5.000;

Tav.2.1 – Progetto P.R.G: Concentrico scala 1:2.000;

in formato digitale, redatti dall'Arch. GALLO Fabio della Società di Ingegneria TAUTEMI ASSOCIATI S.r.l. e pervenuti al protocollo comunale n. 898 del 05/02/2024.

Di dare atto che si intendono soddisfatte tutte le condizioni poste dai commi 5 e segg., dell'art. 17 della L.R. 5/12/1977, n. 56 e s. m. ed i.

Di dichiarare che la presente variante, con riferimento agli ambiti oggetto di modifica, è conforme agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali e provinciali, nonché ai piani settoriali vigenti.

Di dare atto, per quanto è a conoscenza dell'Amministrazione Comunale, che non risulta che la presente variante sia, in toto o per qualche aspetto, incompatibile con progetti sovracomunali;

Di dare atto che la presente variante viene assoggettata alla procedura di V.A.S. con lo svolgimento della Verifica di Assoggettabilità contestualmente alla fase di adozione preliminare così come previsto nella D.G.R. n. 25-2977 del 29/2/2016.

Di precisare che le previsioni contenute nella presente variante sono coerenti con le previsioni del Piano Paesaggistico Regionale e le prescrizioni in questo contenute ai sensi della D.C.R. 3/10/2017, n. 233-35836 e modificato con D.G.R. 23/3/2018, n. 33-6663.

Di pubblicare integralmente il presente provvedimento all'Albo Pretorio sul sito informatico del Comune (link: www.comune.beinette.cn.it) nonché nella sezione Amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 39, D.Lgs. 14/3/2013, n. 33 e s.m. ed i. (link: www.comune.beinette.cn.it -> amministrazione trasparente -> pianificazione e governo del territorio).

Di dare atto che a partire dalla data della presente deliberazione si applicano le misure di salvaguardia ex art. 58, L.R. 5/12/1977, n. 56 e s.m. ed i..

Di dare atto che ai sensi della Legge 7/8/1990, n. 241 e s.m. ed i. il responsabile del procedimento è TALLONE Arch. Stefania, al quale si dà mandato per i successivi adempimenti.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione favorevole unanime (nr. 10 voti favorevoli su nr. 10 consiglieri presenti e votanti), espressa per alzata di mano

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 e s.m. ed i., per dare tempestivo corso alla procedura.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente

BUSCIGLIO Lorenzo

IL SEGRETARIO COMUNALE

Firmato digitalmente

Dott.ssa BAUDINO Laura

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 7.8.1990 n.241 e s.m.i. avverso la presente deliberazione può essere presentato ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni ovvero al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla sua piena conoscenza tramite la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.